



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

con il presente Decreto Delegato si recepisce nell'ordinamento sammarinese il Regolamento Delegato (UE) 2023/905, adottato dalla Commissione Europea il 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto dell'uso di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti destinati alla produzione alimentare di origine animale ed esportati da paesi terzi nell'Unione, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, in conformità al Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Come si legge, tra l'altro, nel preambolo del Regolamento Delegato (UE) 2023/905 *“la resistenza agli antimicrobici rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. Quando si sviluppa e si diffonde una resistenza nei confronti di un agente antimicrobico utilizzato per trattare un'infezione specifica per la quale non esistono trattamenti alternativi, ne derivano conseguenze significative e potenzialmente letali per gli esseri umani. La salute umana, la sanità animale e l'ambiente sono interconnessi. Uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2019/6 è pertanto quello di contenere la diffusione della resistenza agli antimicrobici con*



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

misure concrete per promuovere l'uso prudente e responsabile dei medicinali antimicrobici negli animali”.

Si rappresenta che gli animali e le merci che entrano nell'Unione devono rispettare determinati requisiti stabiliti dalla legislazione dell'UE e che il regolamento delegato (UE) 2023/9051 della Commissione stabilisce che le partite di animali da produzione alimentare e di determinati prodotti da essi derivati destinati al consumo umano, entrano nell'Unione solo da un paese terzo che garantisce che a tali animali non sia stato somministrato né alcun medicinale antimicrobico utilizzato allo scopo di favorire la crescita o aumentare la resa, né alcun medicinale antimicrobico contenente un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di alcune infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/12552 della Commissione.

I paesi terzi (compreso San Marino) che soddisfano tali requisiti vengono inclusi in un elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE)2017/625 e la Commissione decide in merito all'inclusione in tale elenco solo se il paese terzo fornisce garanzie di conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905. Tali garanzie assumono la forma di una dichiarazione scritta rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo.

Vista la nota della Commissione Europea avente per oggetto: “Informazioni per l'inserimento nell'elenco dei paesi terzi ammessi a esportare nell'UE animali destinati alla produzione alimentare e prodotti destinati al consumo umano per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel regolamento



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

delegato (UE) 2023/905 della Commissione”, visto l’articolo 16 della Legge 25 gennaio 2011 n. 8, visto l’articolo 7, paragrafo 1, dell’Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n. 34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002, vista la Decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione CE – San Marino del 28 giugno 1994 relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, resa esecutiva con Decreto 24 agosto 1994 n.75, visto l’articolo 4 della Decisione n.1/2010 “Omnibus” del Comitato di Cooperazione UE – San Marino resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n. 102, al fine della conformità ai requisiti stabiliti dalla predetta normativa europea, è stata proposta l’adozione del presente Decreto Delegato.

Il Segretario di Stato

Mariella Mularoni

